REGOLAMENTO (CEE) N. 2564/82 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione n. 1/80 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire gradualmente i dazi doganali che restano applicabili all'importazione, nella Comunità, dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 562/81 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2563/82 (2), ha stabilito le aliquote dei dazi applicabili nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1982; che tali aliquote sono state calcolate, conformemente alla decisione n. 1/80, in base ai dazi doganali applicabili nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1435/82 (3) ha sospeso temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli; che i regolamenti (CEE) n. 1536/82 (4) e (CEE) n. 1537/82 (5) hanno aperto contingenti tariffari comunitari per taluni pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata; che i regolamenti (CEE) n. 3798/81 (6), (CEE) n. 1644/82 (7) e (CEE) n. 1645/82 (8) hanno aperto contingenti tariffari comunitari rispettivamente per le aringhe, le ciliege dolci conservate in alcole e i filetti congelati di nasello;

considerando che in seguito i dazi applicati a questi prodotti nella Comunità sono stati modificati e che occorre tenerne conto nel fissare i dazi doganali da applicare all'importazione di detti prodotti originari della Turchia;

considerando che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 562/81;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 3555/80 (9), le importazioni in Grecia dei prodotti originari della Turchia sono sottoposte al regime tariffario applicabile nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del trattamento della nazione più favorita; che, di conseguenza, la Repubblica ellenica continua ad applicare detto regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 562/81 è modificato come segue:

1. sottovoce 03.01 B I a) 2 aa) e bb): nella nota a piè di pagina (b), le parole « 34 000 tonnellate » sono sostituite dalle parole « 84 700 tonnellate »;

2. sottovoce 03.01 B I v):

   — nella nota a piè di pagina (c), le parole « fino al 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle parole « fino al 31 dicembre 1982 »;

   — nella nota a piè di pagina (d), le parole « fino al 30 giugno 1982 » e « 3 000 tonnellate » sono sostituite rispettivamente dalle parole « sino al 31 dicembre 1982 » e « 2 300 tonnellate »;

3. sottovoce 03.01 B II b) 9: alla terza colonna, dopo « 10,5 (a) », è inserito un rinvio alla nota (g); viene aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

   « (g) Dazio del 5,6 % dal 27 giugno al 15 ottobre 1982 nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes di 5 400 tonnellate per i filetti congelati di nasello destinati alla trasformazione.

   Il controllo dell'effettiva utilizzazione a questo scopo particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. »;

4. sottovoce 03.02 A I e): nella nota a piè di pagina (c), le parole « fino al 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle parole « fino al 31 dicembre 1982 »;

5. sottovoce 03.02 A I f): nella nota a piè di pagina (d), le parole « è ridotto a 2,5 % (sospensione) fino al 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle parole « è ridotto a 2,2 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1982 » e le parole « o Gadus virens » sono soppresse;

6. sottovoce 03.02 A II d): nella nota a piè di pagina (e), le parole « fino al 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle parole « fino al 31 dicembre 1982 » e le parole « o Gadus virens » sono soppresse;

7. sottovoce 07.01 G III: nella nota a piè di pagina (a), le parole « fino al 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle parole « fino al 31 dicembre 1982 »;

(1) GU n. L 65 dell'11. 3. 1981, pag. 1.
(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 171 del 17. 6. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 171 del 17. 6. 1982, pag. 4.
(6) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 48.
(7) GU n. L 182 del 26. 6. 1982, pag. 1.
(8) GU n. L 182 del 26. 6. 1982, pag. 4.
(9) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

8. sottovoce 07.04 B : la nota a piè di pagina (b) è sostituita dal testo seguente :

« (b) Il dazio è ridotto a 7 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1982 per i peperoni dolci, rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, in pezzi, di un tenore di umidità uguale o inferiore a 9,5 % ma non altrimenti preparati » ;

9. sottovoce 15.07 D I b) 2 : nella nota a piè di pagina (a) le parole « 35 ECU » e « 30 giugno 1982 » sono sostituite rispettivamente dalle parole « 70 ECU » e « 31 dicembre 1982 » ;

10. sottovoce 16.05 B :

— nella nota a piè di pagina (a) le parole « 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 1982 » ;

— nella nota a piè di pagina (b) le parole « è ridotto al 3,9 % (sospensione) fino al 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle parole « è ridotto al 4,2 % (sospensione) fino al 31 dicembre 1982 ».

11. sottovoce 20.06 B I e) 2 bb) : alla terza colonna dopo « 22,4 » è inserito un rinvio alla nota (a) ; viene aggiunta la seguente nota a piè di pagina :

« (a) Dazio del 7 % dal 1° luglio al 31 dicembre 1982 nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes di 1 500 tonnellate, da concedere dalle autorità competenti, per le ciliege dolci, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato.

Il controllo dell'effettiva utilizzazione a questo scopo particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere :

— dal 16 giugno 1982 per quanto riguarda il punto 1 dell'articolo 1 ;

— dal 27 giugno 1982 per quanto riguarda il punto 3 dell'articolo 1 ;

— dal 1° luglio 1982 per quanto riguarda l'articolo 1, punti 2 e da 4 a 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN